

**Studio Legale Corti**  
**Avv. Luca Corti**  
00195 Roma - Via Costantino Morin, 28  
tel. 06.935.69.990 - fax 06.935.69.991  
cell. 375.6069.735  
avvlucacorti@gmail.com

**NR. 69-19**  
**FASC. 19069T**

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(ROMA)

RICORSO

\* \* \*

per la **Dott.ssa CIMBOROVA' Eva** (cf: CMBVEA78P56Z155I), nata a CADCA (Repubblica Slovacca - SVK) il 16.09.1978, residente in Roma, al n. 16 di Via Giuseppe Spada, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Luca Corti (cf:CRTL CU75C28H501K) con studio nel Foro di Roma, Via Costantino Morin, 28 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del predetto difensore. Ai sensi e per gli effetti decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 si chiede che gli avvisi di cancelleria vengano inviati al seguente numero di fax 06.935.69.991 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ahr@legalmail.it

**CONTRO**

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro e/o legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12;  
- Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

**E NEI CONFRONTI**

ove occorrer possa, ed in qualità di contro interessato, della Dr.ssa  
**MEMMOLA Francesca** cf: MMMFNC84T57H501Y residente in  
Roma, alla Via Stresa, 35

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

della graduatoria generale di merito per la classe di concorso A045 scienze  
economico-aziendali, relativa alla Regione Lazio, rettificata con DDG n.  
840 del 31/07/2019 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico  
Regionale per il Lazio (**doc. 1**), nella parte in cui non è stato attribuito alla  
ricorrente il punteggio previsto per i titoli da essa dichiarati nella domanda,  
con accertamento del diritto della stessa ad ottenere una nuova valutazione  
dei titoli coerente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 995  
del 15/12/2017 (**doc. 2**).

#### **NONCHÉ PER LA CONDANNA**

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio a disporre per la rivalutazione dei  
titoli della dott.ssa Cimborova' ai fini della graduatoria.

#### **PRESUPPOSTI DI FATTO**

1. Con DDG n. 85 del 01/02/2018 il Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca indiceva un concorso finalizzato al  
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella  
scuola secondaria di primo e secondo grado (**doc. 3**).
2. Tale bando, in particolare, prevedeva che la valutazione dei  
candidati dovesse avvenire in base ai risultati dagli stessi  
conseguiti nella prova orale, disciplinata dall'art. 6, integrati con

la valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione e conformi alle disposizioni contenute nell'art. 10.

3. In relazione ai titoli ammessi, l'art. 10 stabiliva che *“i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al Decreto 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto indicato all'articolo 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale”*.

4. Il citato art. 3, comma 4, sanciva che *“Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”*.

5. Alla Sezione A.1.1 della menzionata tabella allegata al D.M. 995/2017, veniva previsto che *“l'abilitazione specifica conseguita all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.*

394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito”, avrebbe comportato l’attribuzione del punteggio derivante dalla formula: 3 moltiplicato (p-75) fratto 5, ove “p” è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi (**cit. doc. 2**).

6. Alla Sezione A.1.2 della citata tabella, veniva previsto che *“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1., l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni..”*, avrebbe comportato l’attribuzione di ulteriori 19 punti (**cit. doc. 2**).

7. Alla Sezione B.5.10 della citata tabella, veniva previsto che le *“Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto”*. Ciò avrebbero

	comportato l'attribuzione di ulteriori 6 punti per il livello C1 ( <b>cit. doc. 2</b> ).	
8.	Alla Sezione D.1.1 della citata tabella, veniva previsto che	
	“(omissis) <i>Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE</i>	
	<i>è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe</i>	
	<i>di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a</i>	
	<i>tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a</i>	
	<i>180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438,</i>	
	<i>comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché</i>	
	<i>dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.</i>	
	Ciò avrebbe comportato l'attribuzione di ulteriori 2 punti per i	
	primi 2 anni di servizio e 5 punti dal terzo anno di servizio ( <b>cit. doc. 2</b> ).	
9.	La ricorrente, in data 15 marzo 2018, presentava la sua	
	domanda di partecipazione al bando relativamente ai posti di	
	docente per la scuola secondaria di secondo grado, classe di	
	concorso A045 scienze economico-aziendali, per la Regione	
	Lazio ( <b>doc. 4</b> ), allegando alla stessa la documentazione ivi	
	prevista, tra cui, essendo peraltro titolo di ammissione, il	
	“Certificato di competenza pedagogica”, attestante l’avvenuto	
	conseguimento all’estero, in data 04 maggio 2012 e con la	
	votazione quantificata e riportata in termini numerici	
	(100/100), del titolo di abilitazione all’insegnamento ( <b>doc. 5</b> ).	
10.	Come sancito dal citato art. 3, comma 4 del DDG n. 85 del	

01/02/2018, al citato concorso la ricorrente veniva ammessa con riserva, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero entro il 31 maggio 2017, ed avendo presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla sopra menzionata procedura concorsuale.

11. Espletata la prova orale, con DDG n. 840 del 31/07/2019 veniva rettificata la graduatoria definitiva, in cui la ricorrente si classificava al 178° posto, conseguendo in totale 24 punti, di cui 9 per la prova orale, e 15 attribuiti dalla Commissione in sede di valutazione dei titoli (**cit. doc. 1**).

12. Stante la discrasia tra il punteggio attribuito per i titoli nella graduatoria e quello ricavabile mediante l'applicazione dei criteri di cui alla Tabella A del citato Decreto Ministeriale n. 995/2017, la ricorrente formulava reclamo ed istanza di rettifica errore materiale in autotutela (**doc. 6**), per la correzione del punteggio titoli/punteggio totale e le conseguenti rettifiche da apportare alla graduatoria relativamente alla sua posizione, inviato via PEC all'USR Lazio in data 22/07/2019 (ricevuta di protocollo in data 23/07/2019 - **doc. 7**).

13. Tale reclamo/istanza di rettifica in autotutela è rimasto senza risposta, pur avendo il Ministero provveduto a correggere la valutazione di altri soggetti pubblicando la nuova graduatoria

definitiva, oggetto del presente ricorso.

14. Successivamente la ricorrente, in seguito a formale richiesta all'USR Lazio di accesso agli atti della Commissione di valutazione (**doc. 8-9**), rimasta anch'essa priva di riscontro, ricorreva in via amministrativa alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (**doc. 10**), richiedendo il riesame del diniego all'accesso agli atti.

15. Con comunicazione in data 16/10/2019 veniva trasmessa via PEC alla ricorrente la decisione n. 78 del 09/10/2019 di accoglimento del ricorso e, per l'effetto, invitata l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte (**doc. 11**).

16. In data 22/10/2019 l'USR Lazio - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Latina trasmetteva via PEC (**doc. 12**) la documentazione digitale relativa alla valutazione dei titoli da parte della Commissione, dalla quale si evince che i punti attribuiti alla ricorrente (15) afferiscono esclusivamente al "voto di abilitazione" di cui alla Sezione A.1.1 della menzionata tabella allegata al D.M. 995/2017 (**doc. 13**).

17. Per quanto precede, alla dott.ssa Cimborova' non resta che adire codesta Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, giacché del tutto inopinatamente la Commissione, nel valutare i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ha attribuito ad alcuni di essi un punteggio non conforme ai

parametri stabiliti dallo stesso Ministero, adottando, in conseguenza di ciò, una graduatoria definitiva che, illegittima ed immediatamente lesiva della posizione giuridica dell'odierna ricorrente, merita di essere annullata, limitatamente alla valutazione attribuita alla stessa, per il seguente motivo di

### **DIRITTO**

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del DDG n. 85 del 01/02/2018. Violazione e falsa applicazione del D.M. 995/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e nello specifico della Tabella A, Sezioni A.1.1, A.1.2, B.5.10, D.1.1, ad esso allegata. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, non avendo la Commissione provveduto alla valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda.**

Come specificato nella premessa del presente ricorso, il DDG n. 85 del 01/02/2018, nel definire i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti alla procedura di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado, all'art. 10 "***Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli***" ha stabilito che "*i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al Decreto 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto indicato all'articolo 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale*".



Come già evidenziato, la tabella A, parte integrante di suddetto decreto 995/2017, nell'individuare i titoli ammessi, attribuendo contestualmente agli stessi un punteggio:

- alla Sezione A.1.1 ha stabilito di valutare l'“*Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100*”;

- alla Sezione A.1.2 ha stabilito che “*In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1., l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni..*”, comporta il riconoscimento di ulteriori 19 punti nella valutazione complessiva dei titoli.

Ebbene, la ricorrente ha conseguito all'estero e dichiarato nella

domanda un titolo di abilitazione la cui “Votazione conseguita”, espressa nello stesso con giudizi finali apicali (A eccellente) in ciascuna delle 3 materie oggetto dell'esame finale (Pedagogia generale, Psicologia, Didattica delle materie economiche) e nella tesi finale, come risulta dal “*Certificato di competenza pedagogica*” (cit. **doc. 5**), è stata quantificata e riportata in termini numerici (100/100). Ne consegue che, applicando la formula: “3 moltiplicato (100-75) fratto 5”, prevista dalla citata Tabella di valutazione, il risultato è pari a **15 punti**. Tale punteggio è stato **correttamente attribuito dalla Commissione di valutazione** (cit. **doc. 13**).

Analogamente, **l’abilitazione all’insegnamento della ricorrente - conseguita attraverso la frequenza di un percorso abilitante all’estero** (di durata legale biennale) tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami per la propria classe di concorso – avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di ulteriori **19 punti** (Sezione A.1.2).

La legittimità nell’attribuzione dei punteggi sopra riportati, non solo relativi alla Sezione A.1.1 (15 punti), ma anche alla Sezione A.1.2 (19 punti), è del tutto evidente. Al riguardo, infatti, preme evidenziare che - come noto - l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale ( in particolare ai sensi dell’art. 6, comma 4 del citato D.M. 995/2017 e art. 3, comma 4 del citato DDG 85/2018) produce effetti definitivamente positivi solo nel caso in cui la riserva sia sciolta in senso favorevole. Al contrario, lo scioglimento della riserva in senso negativo fa venire meno tutti gli effetti giuridici

degli atti, la cui efficacia è risolutivamente condizionata al provvedimento negativo. L'attribuzione dei citati punteggi, di cui ai punti A.1.1 (15 punti) e A.1.2 (19 punti), dispiega - quindi - efficacia ex tunc subordinatamente allo scioglimento in senso favorevole della citata riserva. Proprio in ragione di ciò, altre Commissioni di valutazione hanno attribuito i sopra menzionati punteggi ai candidati in attesa del riconoscimento del titolo da parte del MIUR. Fatto incontrovertibilmente riscontrabile anche nella graduatoria pubblicata, ad esempio, dall'USR Sicilia per la stessa classe di concorso A045 (doc. 14), nella quale si evince **che tutti i candidati “inseriti con riserva in attesa del riconoscimento de titolo da parte del MIUR” hanno avuto attribuito non solo il punteggio di cui al punto A.1.1 in base al voto conseguito, ma anche il punteggio aggiuntivo (19 punti) di cui alla Sezione A.1.2.**

Ne consegue che, analogamente al punteggio attribuito di cui alla Sezione A.1.1, la ricorrente avrebbe dovuto avere attribuiti anche 19 punti di cui alla Sezione A.1.2.

Ad ulteriore riprova di quanto sopra affermato, è proprio l'art. 10 del DDG n. 85 del 01/02/2018 a suffragare – con riferimento alla valutazione del titolo di abilitazione conseguito all'estero in attesa del riconoscimento da parte del MIUR – la correttezza della graduatoria approvata dall'USR Sicilia e a sancire l'illegittimità di quella dell'USR Lazio: *“i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al Decreto 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere*

*conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto indicato all'articolo 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale*".

La succitata "deroga" è stata prevista, infatti, non solo all'art. 3 "Requisiti di ammissione", comma 4: *"Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale"*, ma anche al menzionato art. 10: *"Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli"*.

**Che senso avrebbe ammettere un candidato a partecipare ad una procedura concorsuale "con riserva", in attesa del riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero da parte del MIUR, se poi quello stesso titolo che gli ha consentito di partecipare venisse valutato arbitrariamente solo alla Sezione A.1.1 e non alla Sezione A.1.2?**

La ricorrente ha, inoltre, diritto all'attribuzione del punteggio di cui alla Sezione B.5.10 ("certificazioni linguistiche di livello almeno C1") della citata tabella A allegata al D.M. 995/2017.

Il D.M. 07/03/2012 (*“Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”*), **all’art. 4 comma 1**, sancisce - infatti - che *“Ai fini di cui all’art. 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera”*. Per quanto precede, il possesso della laurea magistrale conseguita in lingua slovacca da parte della ricorrente (**doc. 15**), comporta l’attribuzione di **ulteriori 6 punti**.

Preme soggiungere, in merito, che ciò è stato anche chiarito con le FAQ “concorso docenti 2018” sul sito del MIUR dove, alla domanda 10: *“D: Il punto B.5.10 della tabella fa riferimento in modo generico alle "Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera". Pertanto sono valutabili tutte le certificazioni linguistiche oppure soltanto quelle relative alle lingue Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco?”*,

è stata data la seguente risposta:

R: *“Sono valutabili tutte le lingue straniere. Infatti il D.M. 7 marzo 2012, prot. 3889, sulle certificazioni non fa distinzioni tra lingue comunitarie e non”*.

In ultimo, la ricorrente ha diritto all’attribuzione del punteggio di cui alla Sezione D.1.1 (“titoli di servizio”) della citata tabella A allegata al D.M. 995/2017. Ella, infatti, ha prestato servizio nei percorsi di istruzione della Repubblica Slovacca (Paese UE), riconducibile alla

specificità della classe di concorso A045 (come indicato anche nella “domanda di partecipazione”) nei periodi (**doc. 16**): dal 04/11/2013 al 30/06/2014 (2 punti); dal 01/09/2014 al 30/06/2015 (2 punti); dal 01/09/2015 al 15/05/2016 (punti 5).

Va rimarcato, infine, che **la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario** (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero da parte del MIUR), e vada individuata nell’esigenza, tutelata dall’ordinamento, di **salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste, inclusa quella di valutazione di tutti titoli dichiarati.**

La mancata attribuzione dei sopracitati punteggi previsti dalla Tabella A, ha portato ad una conseguenziale drastica diminuzione del punteggio ottenuto in graduatoria dalla ricorrente, che dal teorico di 58 - pari alla somma del punteggio titoli attribuiti in base alle Sezioni A.1.1 (15 punti), A.1.2 (19 punti), B.5.10 (6 punti) e D. 1.1 (9 punti) e punteggio della prova orale (9 punti) - è stato quantificato in soli 24 punti complessivi.

La valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente è stata quindi

effettuata in palese violazione dei parametri stabiliti dall'atto normativo di riferimento, che, oltre a comportare un evidente difetto di istruttoria, si è tradotta in un'innegabile lesione della posizione della deducente, la quale, a causa dell'erronea valutazione, a fronte di un punteggio teorico di 58, nei fatti ha perso diverse decine di posizioni nella graduatoria finale.

\* \* \*

**P.Q.M.**

voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni domanda, istanza od eccezione contraria, accogliere il motivo a sostegno del presente ricorso e, per l'effetto annullare gli atti impugnati, nella parte di interesse per la ricorrente, e condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio alla rivalutazione i titoli della Dott.ssa Cimborova' in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 995/2017 e con attribuzione alla stessa dei 34 punti mancanti. Con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Roma, 23.10.2019

(Avv. Luca Corti)

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza TAR Lazio (Roma) sez. IV N. 01875 / 2024 REG. PROV. PRES. estensore Dr. R. POLITI - N. 14419/2019 REG. RIC.

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

	- <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">www.giustizia-amministrativa.it</a> dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.	
	Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:	
	- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;	
	- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;	
	- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.	
	Roma 25.04.2024	
	(Avv. Luca CORTI)	